

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Playgolf S.r.l. di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo, ad uso irrigazione attrezzature sportive.

(Pratica n. P12673 - Cod. Utenza TO02539) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 6291 del 5.11.2025;

Codice Univoco opera di presa: TO-P-10341.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 597-37412 del 13.10.2010 alla Società Playgolf S.r.l., con sede legale in Comune di Pinerolo (TO), Strada Paschetto n. 7 – C.F. e P. Iva 09561000010 e da essa originariamente richiesto per uso irrigazione attrezzature sportive (*uso Produzione di beni e servizi per infrastrutture sportive e ricreative di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) per una portata di 3 l/s massimi e 0,32 l/s medi, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 10.070 mc, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo descritto in premessa (nr. pr. **P12673** - Cod. Utenza **TO02539**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui decorrenti dalla data di scadenza del provvedimento che si rinnova, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di rettificare quanto riportato nel disciplinare di rinnovo della concessione, nell'art. 8 "Durata della concessione" la cui decorrenza è da intendersi "*...dalla data di scadenza del provvedimento di concessione che si rinnova e della quale questo disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale*";

5) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

7) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

8) di notificare il presente provvedimento al titolare dell'utenza in oggetto ed alla Regione Piemonte Direzione Ambiente;

9) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

10) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

11) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.
(...omissis)